



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GHIRARDI Gianfranco (ID FSI 105885)

Con segnalazione del 14 novembre 2021 venivano riferite dagli Arbitri del **“XXIV Festival Internazionale di Salsomaggiore Terme”** le seguenti circostanze: In data 14.11.2021, alle ore 14:50, trascorsi 10 minuti dall'inizio del 6° e ultimo turno di gara, il giocatore Ghirardi raggiunge gli arbitri Gallani e Brigati, impegnati nel monitoraggio della sala di gioco, per segnalare un generico comportamento scorretto da parte dell'avversario, La Barbera Manfredi (Id FSI 176115) di anni 11, senza poter fare riferimento a uno specifico episodio ma riferendosi esclusivamente a un presunto atteggiamento arrogante.

L'arbitro principale, conoscendo personalmente il tesserato Ghirardi da più occasioni di arbitraggio, ritiene plausibile un controllo a distanza della scacchiera, ma senza ravvisare la necessità di un intervento esplicito. Alle ore 15:20 circa la partita termina con vittoria di La Barbera e, onde evitare attriti, l'arbitro principale si avvicina alla scacchiera per raccogliere i formulari e invitare i giocatori ad allontanarsi. Arrivando alla scacchiera l'arbitro può già sentire Ghirardi rivolgersi con tono basso a La Barbera accusandolo di scorrettezza e maleducazione e dicendogli che se avessero la stessa età (il divario è di 57 anni) “bisognerebbe insegnargli l'educazione a pugni”. L'arbitro richiama a contegno Ghirardi invitandolo ad abbandonare immediatamente la sala, considerato che la partita è terminata e vista l'inadeguatezza dell'occasione e delle espressioni indirizzate all'avversario. La Barbera, visibilmente turbato, si rivolge all'arbitro rimarcando “di essere solo un bambino”. Per favorire la separazione dei giocatori e tranquillizzare il giovane, l'arbitro si intrattiene con lui, invitandolo a fermarsi qualche minuto nella sala di gioco, nella quale sta giocando anche il fratello maggiore, alcuni metri distante. Dopo alcuni minuti La Barbera manifesta il desiderio di controllare se fuori dalla sede di gioco l'attenda uno dei genitori. Sapendo che il tesserato Ghirardi stava stazionando fuori dalla sede di gioco ancora alterato, l'arbitro principale preferisce controllare personalmente la presenza o meno dei genitori; uscendo viene raggiunto da Ghirardi, che riprende le lamentele con gli stessi argomenti e negli stessi toni del fine partita. L'arbitro, che aveva constatato l'assenza dei genitori di La Barbera, invita Ghirardi a smorzare i toni; in risposta, il tesserato Ghirardi risponde all'arbitro a voce alta appellandolo “imbecille” e mandandolo letteralmente “a cagare”, facendosi sentire da alcuni giocatori che si stavano allontanando al termine della propria partita. L'arbitro, desiderando non esacerbare ulteriormente lo scambio, decide di rientrare nella sede di gioco.

---

Il tesserato faceva pervenire una memoria difensiva.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”. L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

dispone che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*. L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: *“I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi”*. L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”*. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Il tesserato GHIRARDI ha tenuto una condotta di particolare gravità, dapprima profferendo frasi minacciose nei confronti del suo avversario, un bambino di soli 11 anni, e successivamente, al di fuori della sede di gioco, insultando l'arbitro con le espressioni “imbecille” e “va' a cagare”.

Nella propria memoria difensiva il giocatore, pur negando di aver minacciato il suo avversario (circostanza in realtà riferita con precisione nel referto arbitrale) ha ammesso di avere insultato l'arbitro con le frasi sopra riportate.

Tale comportamento non può trovare alcuna giustificazione in ipotetici comportamenti scorretti dell'avversario (si ribadisce, un bambino di 11 anni), comunque non riscontrabili neppure alla luce di quanto esposto in memoria difensiva e in ogni caso non rilevati dagli arbitri.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per gg. 120** nei confronti del tesserato GHIRARDI Gianfranco.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 10.01.2022

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**